# C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

**PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA**

**Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013**


SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO SUAP

## ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2017

**OGGETTO: ORDINANZA SVOLGIMENTO ATTIVITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE - NATURALMENTE..CASALGRANDE - 6 E 7 MAGGIO 2017**

## IL SINDACO

Premesso:
Considerato che nel programma delle iniziative di animazione del centro di Casalgrande organizzate dal Comune di Casalgrande, è previsto lo svolgimento, per sabato 6 e domenica 7 maggio 2017 della manifestazione denominata "Naturalmente..Casalgrande"

**Ritenuto che:**

- ❑ l'iniziativa abbia una duplice valenza : promozionale per il territorio di Casalgrande e una occasione commerciale per gli operatori economici;

**Considerato che :**

- l'evento prevede per sabato 06/05/2017 dalle ore 10.30 alle ore 22.30 e domenica 07/05/2017 dalle ore 10.00 alle ore 20.30 un articolato calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento con concerti, performance artistiche e animazioni per bambini;
- l'evento coinvolgerà il perimetro del centro storico così delimitato : Via A. Moro, p.zza Ruffilli, Via Marx, P.zza Martiri della libertà, ed alcuni parcheggi posti nell'area come meglio specificato nell'ordinanza N. 46del 03/05/2017 nella quale sono stabiliti gli orari di chiusura e di riapertura degli stessi;
- al fine di evitare i problemi connessi all'abbandono di bottiglie di vetro, con conseguente presenza di vetri sull'asfalto, estremamente pericolosi per i passanti visto l'afflusso di pubblico previsto per la serata, è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
- al fine di evitare problemi connessi all'accumulo di rifiuti nell'area della manifestazione, gli esercenti sono tenuti a raccogliere i rifiuti in eccesso secondo le regole di nettezza urbana differenziata

**Visti :**

1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
2. l'art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
3. Vista la legge 248/2006, come modificata dal dlg 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
4. Visto il D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
5. Vista la L. 30.03.2001, n. 125;
6. Vista la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013.

7. La lettera circolare n. 3350 del 26/03/2013 del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Reggio nell'Emilia;
8. vista l'ordinanza sindacale relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro n. 16/2013;
9. vista la circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014;
10. Il Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010.

**AUTORIZZA**

1. I titolari di attività commerciali potranno allestire all'esterno del proprio negozio piccoli banchetti per l'esposizione delle merci.

2. I pubblici esercizi e le attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, nonché attività artigianali, gastronomia e rosticceria, vendita per asporto, gelaterie, pizzerie e simili, ed associazioni di volontariato operanti nel perimetro delineato del centro storico o altri operatori esterni, in accordo con l'amministrazione comunale, alla somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, in occasione di "Naturalmente..Casalgrande" di sabato 6 e domenica 7 maggio 2017, previo possesso di autorizzazioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande o presentazione:

- Modello F relativo alla "Relazione tecnica descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione per manifestazioni temporanee - Fiere, Festival, Sagre popolari"

- dichiarazione requisiti professionali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico sanitaria, con particolare riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprire 2002 pubblicata su G.U. N. 114 DEL 17/05/2002;

**ORDINA**

1. divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su area pubblica (21°);
2. divieto alla vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, associazioni e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni;
3. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24.00**
4. divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
5. il volume degli intrattenimenti musicali non può essere elevato e dovranno essere evitate sovrapposizioni tra i vari punti musicali;
6. divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana differenziata;

**DISPONE**

che gli operatori esercenti il commercio e le associazioni che svolgono l'attività su area pubblica utilizzando GPL possono avere un massimo di n. 2 bombole da 15 kg. cad. La distanza tra e bombole ed il filo fabbricato deve essere non inferiore ad almeno mt. 2 e le stesse devono essere interdette al pubblico attraverso idonee misure di protezione.
Per poter utilizzare gli impianti GPL il titolare dovrà produrre all'ufficio comunale competente,

l'autocertificazione in merito al rispetto della normativa in materia, comprensiva di :

- ❏ dichiarazione di conformità rilasciata da personale abilitato alle norme UNI CIG 7131/99 e alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
- ❏ certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- ❏ rispetto delle disposizioni di cui alla circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Gli esercenti e le associazioni dovranno inoltre attenersi a quanto segue:

- ❏ possesso di un estintore a polvere da kg. 6 in regola con la revisione semestrale di efficienza, nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
- ❏ dovranno essere in possesso di certificato di corretto montaggio di eventuali impianti elettrici temporanei installati;
- ❏ non dovranno essere presenti nelle aree fruibili dal pubblico cavi elettrici, centraline o altre attrezzature che possano essere di intralcio o arrecare pericolo al pubblico;
- ❏ tutte le aree di preparazione dei cibi e le zone di allacciamento di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno essere messe in sicurezza ed interdette al pubblico non specializzato;
- ❏ obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a propria cura, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta entro le ore 24,00 del 07/05/2017;

**SANZIONI**

Chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici:

L'esercente che, somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una pena dell'arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18, come previsto dall'art. 689 del codice penale;

Fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi;

Sempre **per i minori di anni 18** è fatto DIVIETO DI VENDITA di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi.

La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000;

Per gli esercenti che proseguono l'attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali è prevista una sanzione pecuniaria da € 300 a € 1.200.

Per violazione del divieto di vendita di superalcolici in orario notturno: da € 2.500 a € 7.00.

**Dispone, inoltre**

# C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E

**PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA**

**Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013**


- ❏ che la presente ordinanza sia affissa all'Albo on-line e pubblicata del sito internet del Comune;
- ❏ resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri, a chiunque altro sia deputato a farla osservare, intensificando i controlli anche a scopo preventivo.

IL SINDACO
Dott. Alberto Vaccari

Lì, 04/05/2017

IL SINDACO
VACCARI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)